

loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma 1 siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3 ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 3 determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5 del suddetto articolo 11-*bis*, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita annualmente la ripartizione degli importi ai sensi del presente comma.

**30. 01.** (ex 30. 068.) Gianfranco Conte.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-*bis*. – (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). – 1. A

partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: — 200.000;
- 2006: — 200.000;
- 2007: — 200.000.

**30. 02.** (ex 30. 013.) Agostini, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune

aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**30. 03.** (ex 30. 012.) Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;

- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 100.000;
- 2007: - 100.000.

**30. 04.** (ex 30. 042.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche).- 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite

cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 100.000;
- 2007: - 100.000.

**30. 05.** (ex 30. 040.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (*Fondo per infrastrutture per la ricerca*). — 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**30. 06.** (ex 30. 041.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (*Fondo per infrastrutture per la ricerca*). — 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrut-

ture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**30. 07.** (ex 30. 028.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Volpini, Sasso, Carra Carli, Gambale, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti eu-

ropei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**30. 08.** (ex 30. 0.26.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (*Istituto nazionale per la fisica della materia*). — 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

**30. 09.** (ex 30. 029.) Pinotti, Burlando, Labate, Mazzarello, Rognoni, Tocci,

Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Magnolfi, Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (*Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione*). — 1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere.

**30. 010.** (ex 30. 0. 14.) Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato, Lettieri, Squeglia, Rosato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Consiglio europeo della ricerca di base). — 1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: — 100.000.

**30. 011.** (ex 30. 039.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Intini, Villetti, Buemi, Oliverio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Consorti tra università e enti pubblici di ricerca). — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi

tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 34.000;

2006: — 34.000;

2007: — 34.000.

**30. 012.** (ex 30. 044.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Consorti tra università e enti pubblici di ricerca). — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):*

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000.

**30. 013.** (ex 30. 043.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Carra, Sasso, Volpini, Gambale, Carli, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Oliverio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori,

alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**30. 014.** (ex 30. 035.) Tocci, Labate, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**30. 015.** (ex 30. 037.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. È autorizzata la spesa di euro 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:*

2005: — 110.000.

**30. 016.** (ex 14. 91). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Lettieri, Squaglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo sapere aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo sapere aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

**30. 017.** (ex 30. 047.) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni, Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo Sapere Aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo Sapere Aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Legge n. 468 del 1978, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente:

2005: — 5.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

**30. 018.** (ex 30. 059.) Folena, Magnolfi, Panattoni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (*Borse di studio per la ricerca*). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

a) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) biotecnologie;

c) tecnologie energetiche sostenibili;

d) tecnologie per lo spazio;

e) materiali avanzati;

f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

a) originalità;

b) innovazione;

c) carattere internazionale;

d) produttività;

e) impatto socio-economico;

f) attrazione delle risorse;

g) gestione delle risorse;

h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un «Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza»; il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno acca-

demico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 150 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

**30. 019.** (ex 30. 062.) Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Prestito d'onore agli studenti universitari*). — 1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5000 per anno accademico e viene restituito dal benefi-

ciano con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al *prime rate* più 0,25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**30. 020.** (ex 16. 031.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti*). — 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la fre-

quenza di periodi di studio, *stages*, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un « Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti » dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

*a*) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

*b*) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

*c*) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzioni con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37,T aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Superalcolici*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

**30. 021.** (ex 16. 028.) Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea*). — 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico*). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

**30. 022.** (ex 16. 017.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Michele Ventura, Motta, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli stu-

denti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico*). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

**30. 023.** (ex 16. 16.) Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a

tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Tobin tax). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate

3. Dall'imposta di cui al comma 2 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 2 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

**30. 024.** (ex 16. 013.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

Art. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**30. 025.** (ex 16. 97.) Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzucca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Volpini, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Intini, Villetti, Buemi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non abbiano superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori, entro il limite del precitato tetto,

dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

**30. 026.** (ex 16. 98.) Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Michele Ventura, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce: Ministero degli affari Esteri, apportare le seguenti modificazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

**30. 027.** (ex 16. 033.) Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate

in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

*voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

**30. 028.** (ex 16. 62) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino.